



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Capitolato per l'affidamento di una prestazione di servizi professionali riferita a "Corsi di formazione in DDIF, Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero e operatore elettrico"

PREMESSO CHE

- **Afol MB** è l'azienda speciale della Provincia di Monza e della Brianza costituita il 18 dicembre 2008 con deliberazione del consiglio provinciale di Milano atti 175721\2.10\2008\10 n. rep. gen. 47/2008, che si occupa di promuovere il diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, alla formazione, all'inserimento e al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita.
- Obiettivo primario dell'azienda è mettere in rete una serie di servizi integrati per il cittadino e fornire al mercato, alle imprese e all'intera struttura sociale del territorio di riferimento la risposta più adeguata e aderente alle esigenze sempre più pressanti in termini di formazione, orientamento e politiche del lavoro.
- Afol MB ha tra i suoi scopi l'elevazione culturale e professionale dei cittadini, attraverso la progettazione e/o erogazione dei servizi elencati nell'art. 4 dello Statuto dell'ente, così come approvato dalla Provincia di Monza e della Brianza con deliberazione del consiglio provinciale n. 46 del 13/12/2018.

Articolo 1 - Oggetto

Conferimento incarico nell'ambito della realizzazione dei Corsi di Formazione in DDIF erogati presso il CFP "G. Marconi" di Concorezzo, che contempla le seguenti attività:

1. Messa a disposizione di spazi idonei, laddove disponibili, all'erogazione di attività di laboratorio sportivo e attività motorie per gli studenti del CFP "G. Marconi" di Concorezzo di via De Amicis 16;



2. Svolgimento della docenza di scienze motorie, attività motorie e laboratorio sportivo, e attività collaterali alla docenza (consigli di classe, open day, orientamento...) attraverso risorse di professionalità comprovata e coerente con le competenze richieste ai sensi della normativa vigente, come evidenziato nei Curricula Vitae del personale docente forniti ad Afol MB;
3. Organizzazione di attività in sede o fuori sede, curricolari o extra-curricolari, anche della durata di più giorni, gestite da personale individuato dall'operatore economico di professionalità comprovata e coerente con le attività proposte.
4. L'incarico da affidare prevede un massimo di 723 ore di attività,

La realizzazione e l'organizzazione delle attività sopra elencate saranno definite dalla Direzione del CFP Marconi

Articolo 2 – Obblighi relativi all'incarico

L'operatore economico garantisce lo svolgimento delle attività didattiche nei locali idonei individuati presso impianti sportivi siti in Concorezzo secondo modalità, calendario e piano formativo concordato fra le parti, vigila sulla corretta organizzazione delle attività laboratoriali e cura il buon andamento delle attività in stretta connessione con il referente designato da Afol MB;

Articolo 3 – Divieto di subappalto e cessione di contratto

L'incarico relativo alle attività in oggetto deve essere formalmente accettato dal soggetto affidatario che non può, a sua volta, subappaltare a terzi l'esecuzione delle attività.

È vietata la cessione, anche parziale, di contratto.

Articolo 4 – Coperture assicurative

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al D. lgs n. 81/2008 e della normativa di cui al D. lgs n. 231/2001.

Il personale di entrambi i componenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di



espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Articolo 5 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di un anno formativo a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Oneri

Eventuali prestazioni eccedenti il monte ore previsto, dovranno essere preventivamente concordate e successivamente autorizzate da AFOL MB con specifico atto ad integrazione del presente disciplinare.

Il compenso che verrà corrisposto da Afol MB all'operatore economico si intende comprensivo di ogni spesa sostenuta per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti.

Articolo 7 - Tempi e modalità di pagamento per corsi di formazione normati

Le fatture intestate a AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n. 06413980969) dovranno essere inviate all'indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fatture elettroniche che dovranno essere trasmesse a norma di legge, a 30 data fattura fine mese.

Split Payment

- L'art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 ha esteso il meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, **comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.**
- A tal proposito, a partire dal 1 gennaio 2018 AFOL MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
- Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura.
- L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'IVA in fattura ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.
- Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: **"IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"**.



La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Tracciabilità dei flussi finanziari: In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 8 – Qualificazione e disciplina del rapporto

L'incarico viene conferito all'operatore economico e, pertanto, Afol MB non assume alcun obbligo contrattuale nei confronti dei docenti incaricati o altro personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti affidati

Articolo 9 – Responsabilità e regolamenti

Il personale docente incaricato dall'operatore economico è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi formali richiesti dai regolamenti di Afol MB, nonché, più in generale, dalle normative afferenti alle attività formative in oggetto.

Il personale dell'operatore economico che si rechi presso il CFP "G. Marconi" per l'esecuzione delle attività relative al presente capitolato, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di Afol MB. Rimangono i vincoli, per il personale, di rispetto delle norme di sicurezza vigenti all'interno di Afol, così come previsto dal T.U. 81/08 e della normativa relativa al D.lgs. 231/2001 e smi.

Articolo 10 – Casi di risoluzione del contratto

Il contratto può risolversi con preavviso di 10 giorni e con almeno una diffida recapitata formalmente, qualora il personale incaricato dall'operatore dimostri scarsa attitudine e/o scarsa capacità di svolgere con efficacia le prestazioni richieste, ovvero qualora l'operatore economico ometta di effettuare il servizio ovvero, purché diffidata una volta per iscritto, la stessa persista in gravi inadempienze contrattuali.



Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i. AFOL Monza e Brianza, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da AFOL Monza e Brianza, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Aggiudicatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003 (per eventuali modifiche e/o integrazioni, si farà riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12 Eventuali contenziosi.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo di collaborazione il Foro competente per territorio è quello di Monza.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

D9-39-71-0E-4A-B3-D1-FB-17-3A-07-07-68-D5-36-29-05-02-96-C6

CAdES 1 di 2 del 18/09/2019 10:34:42

Soggetto: CRISTINA PASQUINI

S.N. Certificato: 3508 BC

Validità certificato dal 09/02/2017 11:18:06 al 09/02/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 23/09/2019 17:45:53

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
